

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 2 del 02/03/2005 - rif.

Determinazione n. 2 del 02/03/2005 - rif. legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1, 25.3.2

Le stazioni appaltanti possono fare ricorso all'istituto della "consegna dei lavori sotto riserva di legge" soltanto in presenza di entrambe le condizioni di seguito elencate: 1) a seguito di aggiudicazione definitiva e nelle more della successiva stipulazione od approvazione del contratto; 2) in presenza di oggettive ragioni di urgenza. E' necessario ricordare, al riguardo, che deve trattarsi di "un'urgenza qualificata e non generica tale da potersi fundamentalmente ritenere che il rinvio dell'intervento per il tempo necessario all'approvazione del contratto comprometterebbe, con grave pregiudizio dell'interesse pubblico, la tempestività o l'efficacia dell'intervento stesso" (Corte Conti, sez. contr., 23 gennaio 1986 n. 1625). In sostanza l'urgenza, deve: - scaturire da cause impreviste ed imprevedibili, "ancorate cioè a condizioni chiare e riconoscibili che portano ad escludere, obiettivamente, la possibilità di prefigurarsi l'evento" (determinazione dell'Autorità n. 9 del 2003); - avere carattere cogente, vale a dire essere tale da "obbligare" l'amministrazione a provvedere senza indugio, al fine di evitare il pregiudizio per l'interesse pubblico che sicuramente scaturirebbe da un posticipato inizio di esecuzione dei lavori; - avere, altresì, carattere obiettivo, non deve cioè essere originata da comportamenti omissivi o negligenti da parte dell'amministrazione. La ratio dell'istituto in esame non è conciliabile, in via generale, con l'utilizzo della sospensione dei lavori prevista e disciplinata dall'art. 133 del citato Regolamento. Peraltro, qualora dovessero eccezionalmente ricorrere circostanze sopravvenute assolutamente impreviste ed imprevedibili mediante l'impiego dell'ordinaria diligenza, le quali impongono di procedere alla successiva sospensione dei lavori, il responsabile del procedimento, cui compete l'accertamento della situazione di fatto, dovrà attenersi ancor più scrupolosamente al disposto normativo di cui all'art. 133 del D.P.R. n. 554/99 e s.m., indicando dettagliatamente le ragioni specifiche poste a fondamento della suddetta sospensione, motivando in maniera esauriente la non imputabilità delle stesse alla stazione appaltante e specificando, altresì, la loro stretta attinenza con le lavorazioni oggetto della consegna anticipata. In caso contrario, sarà logico presumersi - come, tra l'altro, già chiarito da questa Autorità nella citata determinazione n. 9 del 2003 - "un giudizio negativo sull'attività tecnico-amministrativa svolta dalla stazione appaltante e - per essa - dai soggetti preposti alla conduzione dell'appalto ed investiti della sua gestione e della connessa responsabilità, con i conseguenti addebiti nel caso in cui dal loro operato sia desumibile un danno erariale".